



Comune di  
**PESCHIERA DEL GARDA**

Provincia di Verona

**II PI  
TEMATICO  
2021**

**R06**

# Complesso Caserme La Rocca e XXX Maggio

**Dichiarazione di Non necessità Compatibilità Idraulica**



**Sindaco**  
Orietta Gaiulli

**Pianificatore**  
Arch. Emanuela Volta

**Ufficio Tecnico**  
Geom. Massimo Cristini



**Luglio 2021**

## **VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA' DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEL SECONDO PI TEMATICO DEL PI DI PESCHIERA DEL GARDA

### **Introduzione**

La presente asseverazione di compatibilità idraulica viene emessa in riferimento a quanto previsto dalla D.G.R.V. 2948 del 6 ottobre 2009 che sostituisce le precedenti D.G.R.V. n.

1841/2007, n. 1322/2006 e n. 3637/2002 e ss.mm.ii. in applicazione ai disposti della Legge 267/1998 in materia di "Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formulazione dei nuovi strumenti urbanistici", in relazione alla redazione Secondo PI Tematico, promossa dall'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda e presentata ai sensi dell'articolo 18 della LR 11/2004 e ss.mm.ii.

La Variante al PI introduce una modifica puntuale al PI coerentemente con quanto previsto dal PATI al quale si rimanda per i dati di inquadramento, le criticità, le norme e le prescrizioni, oltre a due modifiche normative avulse rispetto alle tematiche idrauliche.

Il presupposto normativo per la valutazione di compatibilità idraulica è costituito dalla Deliberazione Giunta Regione Veneto 13 dicembre 2002 n. 3637 (B.U.R. 18-02-2003, n. 18) Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici", che introduce ai punti 1 e 2 di seguito riportati la "Valutazione di compatibilità idraulica" a supporto degli strumenti urbanistici generali.

### **IL SOTTOSCRITTO**

Arch. Emanuela Volta Nato a Legnago [VR] il 14/09/1972 C.F. VLTMNL72P54E512H partita IVA: 03021930239 Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n° 1578 in data 01-03-2000, con recapito professionale in Povegliano Vse (VR) Via Belvedere 4D. tel. 0456350196, indirizzo di posta elettronica e.volta@pec.it, indirizzo in relazione alla **redazione del II PI Tematico 2021 del Comune di Peschiera del Garda**, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

### **PREMESSO CHE**

Gli interventi previsti dal II PI Tematico 2021 non comportano modifiche significative dei regimi dei suoli in quanto:

1. Il PI tematico non modifica le scelte già compiute dal PATI, ne tanto meno i parametri urbanistici, relativamente all'individuazione di aree di attuazione di Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale/produttivo o di aree per servizi, rispecchiando quanto visto e determinato in sede di Valutazione di compatibilità idraulica del PATI;
2. L'area al momento è già impermeabilizzata e l'intervento comporterà la riconversione di spazi esistenti all'interno del Centro Storico, senza prevedere nuove impermeabilizzazioni, trattandosi essenzialmente di PI a carattere normativo;
3. Si prevede l'intervento di edificazione su superficie di estensione inferiore a 1.000 mq, con intervento classificabile quindi quale "Trascurabile impermeabilizzazione potenziale", considerato l'ambito di PI già vigente nel Piano a Centro Storico.
4. L'area oggetto di modifica non ricade in zona PAI od altra zona caratterizzata da pericolosità idraulica.

5. L'intervento proposto dal Secondo Piano degli Interventi tematico persegue le scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente individuate nel PATI (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), rimanendo altresì confermato il quadro dei vincoli, delle prescrizioni e direttive fornite dal PATI e non compromettendo le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso;
6. Non risulta individuata alcuna situazione che richieda l'applicazione di sistemi di mitigazione del rischio idraulico in quanto, ad avviso dello scrivente, non viene introdotta alcuna alterazione significativa del regime idraulico esistente o alla normativa che lo gestisce.

#### ASSEVERA

ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre 2009, allegato "A" e s.m.i.

- La non necessità della valutazione idraulica in quanto trattasi di interventi che comportano una trascurabile impermeabilizzazione potenziale. La stessa Asseverazione di non necessità rimane di competenza del Comune, e non richiede il parere del Consorzio di Bonifica competente.
- che la variazione dell'utilizzo del territorio prevista dall'intervento suddetto per limitato incremento di impermeabilizzazione non comporta alterazioni significative della risposta idraulica del corrispondente bacino ovvero del regime idraulico e pertanto non necessita la valutazione idraulica.
- L'intervento dovrà comunque essere realizzato con tutti gli accorgimenti tecnici possibili (materiali, metodologie ec..) tali da minimizzare l'apporto meteorico afferente al relativo ricettore e dovranno essere in ogni caso oggetto di specifica Valutazione di Compatibilità Idraulica nella fase attuativa (Permesso di Costruire).
- Rimane confermato quanto stabilito dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta per il PATI, e relativi pareri delle Autorità competenti sopra richiamati, che prevedono che gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio si accompagnino ad adeguati interventi di natura idraulica da verificare puntualmente in sede di richiesta di idoneo titolo autorizzativo.

In fede

Arch. Emanuela Volta

Data 22/07/2021